

## A tutti gli assistiti

### Circolare n° 2/2017

---

#### Oggetto:

- Rottamazione delle cartelle Equitalia
- 

#### **Rottamazione delle cartelle Equitalia**

E' prevista una sanatoria per ogni **pendenza aperta inclusa in ruoli, affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 2000 e il 2016**: occorre, pertanto, fare riferimento alla data in cui è stato consegnato il ruolo ad Equitalia.

#### **In caso di adesione alla sanatoria verranno cancellati:**

- gli interessi di mora e le sanzioni incluse in tali carichi (fatta eccezione per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada);
- le somme e sanzioni aggiuntive (dovute anche sui contributi previdenziali).

#### **Resteranno da pagare:**

- le somme a titolo di interessi e capitale;
- le somme maturate a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notifica della cartella di pagamento.

Più in dettaglio, **possono essere oggetto di definizione agevolata:**

- Imposte;
- Contributi previdenziali e assistenziali;
- Tributi locali;
- Contributi previdenziali dovuti alle Casse di previdenza professionali o di altra natura;
- Ruoli formati dalle Autorità amministrative indipendenti (Antitrust) dalla CONSOB;
- Canoni demaniali;
- Spese di giustizia.

#### **Restano invece esclusi:**

- Risorse proprie tradizionali dell'UE (per esempio i dazi all'importazione);
- IVA all'importazione;
- Crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

- Importi dovuti a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con l'Unione Europea;
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti/sentenze penali;
- Sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (per le infrazioni al Codice della Strada, saranno cancellati solo gli interessi e le somme aggiuntive per ritardati pagamenti).

Il beneficio spetta a tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) anche se hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Agente della riscossione, le somme dovute relativamente a ruoli; attenzione però perché, **rispetto ai piani rateali in essere, il beneficio della rottamazione è concesso solo se siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2016.**

Il pagamento delle somme con modalità agevolate è in ogni caso **dilazionato in rate**, sulle quali sono dovuti interessi al tasso del 4,5% a decorrere dal 1° agosto 2017. In ogni caso il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018; **il pagamento è effettuato in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018.**

**Il contribuente che voglia aderire alla sanatoria dovrà presentare l'istanza (tramite apposito modello) entro il 31 marzo 2017;** sarà Equitalia a ricalcolare il debito dovuto, le singole rate e le scadenze per poi recapitare la liquidazione al contribuente entro il 31 maggio 2017.

Qualora la definizione non si perfezioni perché il contribuente non provveda al tempestivo e integrale versamento della somma richiesta, verranno meno i relativi benefici (saranno quindi dovute per intero le originarie sanzioni e interessi) e il carico residuo non potrà essere oggetto di dilazione.

A seguito della presentazione della dichiarazione:

- saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero degli importi indicati nella medesima;
- per gli stessi carichi, l'agente della riscossione non potrà:
  1. avviare nuove azioni esecutive o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
  2. proseguire le procedure di recupero coattivo già avviate, sempreché non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo oppure non sia stata presentata un'istanza di assegnazione o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati;
- saranno sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza dopo il 31 dicembre 2016.

Per i carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193/2016, la preclusione della rateizzazione non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione erano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo, o dell'avviso di addebito.

Restano ancora alcuni aspetti da chiarire e probabilmente verrà presto emanata dall'Agenzia Entrate una Circolare di chiarimento.

**La “rottamazione” può rappresentare una interessante opportunità, specialmente nei casi in cui prevalgono sanzioni e interessi di mora.** Dal testo della norma emerge tuttavia il principale limite di questo provvedimento: non essendo applicabili le norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia (che prevedono 72 rate o 120 rate mensili), **l’adesione alla “rottamazione” comporterà un maggior impegno finanziario nel breve termine.**

Roma, 11 gennaio 2017

**TeS**